

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

5.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE URSO GIACINTO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977 e n. 78/52/CEE del 13 dicembre 1977 e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi (1197)	57
PRESIDENTE	57, 62, 63, 64, 65
ALLOCCA, <i>Relatore</i>	58, 60, 63, 64, 65
CALONACI	58
PALOPOLI	62, 63, 64
QUARENGHI VITTORIA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	60, 63, 64
Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
Indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari (<i>Approvato dal Senato della Repubblica</i>) (1392)	65
PRESIDENTE	65
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea (1039)	65
PRESIDENTE	65, 67
ARMELLYN, <i>Relatore</i>	65

La seduta comincia alle 10,20.

CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977 e n. 78/52/CEE del 13 dicembre 1977 e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi (1197).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977 e n. 78/52/CEE del 13 dicembre 1977 e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi ».

Ricordo che nella scorsa seduta si era deciso di rinviare la discussione del disegno di legge in esame in attesa del parere della Commissione agricoltura. Poiché

tale parere è pervenuto, prego il relatore, onorevole Allocca, (che nel frattempo ha avuto dei contatti informali con i rappresentanti dei gruppi) di fare il punto della situazione.

ALLOCCA, *Relatore*. Dopo i contatti informali che ho avuto con i rappresentanti dei gruppi, la situazione è la seguente: sull'articolo 1, cui presenterò un emendamento che ingloba l'articolo 2, vi è una adesione sostanziale, così come sull'articolo 3 e sull'articolo 4. Sugli altri articoli, invece, non siamo riusciti a trovare un accordo. Per quanto riguarda lo articolo 5, ad esempio, i rappresentanti del gruppo comunista hanno rilevato la mancanza di un collegamento con la legge di riforma sanitaria. Vorrei in proposito sottolineare che il provvedimento in esame esaurirà la sua funzione quando l'eradicazione delle malattie in questione sarà effettuata. Avrei qualche perplessità ad agganciare questa norma alle attività che in materia dovranno svolgere le unità sanitarie locali, perché questo rappresenterebbe, a mio giudizio, un ostacolo alla realizzazione del piano previsto.

Spero che in questa sede, con il contributo di tutti i commissari, si possa trovare un accordo sulle norme da approvare.

CALONACI. Insistiamo sulla necessità di inserire nel provvedimento un miglior collegamento normativo con gli istituti previsti dalla legge di riforma sanitaria, senza aspettare che vada in esaurimento la legge n. 33.

D'altra parte, l'articolo 5 attiene alle norme tecniche per la realizzazione dei piani di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi. Non siamo, quindi, di fronte a questioni soltanto tecniche e di secondaria importanza. A mio avviso, l'organismo più qualificato ad esprimersi in materia è il Consiglio sanitario nazionale e non mi sembra che in tal modo si vada ad un allungamento dei tempi, come mi pare paventasse l'onorevole Allocca, perché il parere della Commissione di cui

alla legge n. 33 non verrebbe sostituito dal parere del Consiglio. Cioè, rimarrà sempre una la sede nella quale il parere dovrà essere espresso; d'altro canto, si tratterà di rivolgersi al Consiglio sanitario nazionale per tempo.

Quanto all'importo dell'indennità di abbattimento, noi siamo pienamente d'accordo circa la proposta formulata dalla Commissione agricoltura (300 e 500 mila lire): al riguardo, noi riteniamo che la stessa Commissione XI sia più competente della nostra, in quanto la materia in oggetto è anche relativa al mercato, ai prezzi, ecc.

Dobbiamo tener presente che tale indennità era già bassa nel 1968 (60 mila lire): da allora, di fronte ad un elevato processo inflattivo, sviluppatosi in dodici anni, si è avuto un incremento di sole 20 mila lire. Bisogna quindi, a nostro parere, adeguare questo importo in modo serio, considerando i prezzi di mercato. L'indennità che è stata proposta ci sembra, se non congrua, per lo meno rispondente alle necessità minime degli allevatori perché un'indennità bassa, senza dubbio, scoraggerebbe l'allevamento del bestiame e poi vi sono le associazioni che richiedono la determinazione di un importo più corrispondente alle perdite che stanno subendo.

Del resto, l'aumento previsto compensa soltanto in parte l'entità della perdita sopportata dagli allevatori; la stessa considerazione vale per quanto riguarda gli ovini e i caprini.

Per quanto attiene all'articolo 7, cioè al periodo di tempo concesso dalla notifica all'abbattimento, noi presenteremo un emendamento per far sì che, nel caso in cui sussista un pericolo — sia per gli animali, sia per l'uomo — si stabilisca un periodo minimo strettamente indispensabile. E cioè, nel caso in cui si debbano eliminare brucelle e tubercoli, riteniamo che debbano passare solo 15 giorni dalla notifica all'abbattimento, perché il problema della salute, del risanamento degli allevamenti deve essere prevalente rispetto a tutto il resto. Per quanto concerne la brucellosi, la nostra proposta di modifica è ancora più restrittiva del testo del Go-

verno che, se non erro, fissa al riguardo un periodo di trenta giorni.

Nelle altre ipotesi in cui il periodo considerato è inferiore, e talvolta in misura sensibile, a noi pare che si possa e si debba tener conto di altri problemi, che poi sono quelli che sono stati sollevati nelle due interrogazioni presentate in Assemblea, se non erro, da diversi deputati della democrazia cristiana. Vanno cioè tenuti presenti alcuni dati obiettivi come, ad esempio, le bovine gravide e le difficoltà che si vengono a creare quando, in un allevamento, debbono essere abbattuti diversi capi di bestiame (mi riferisco alla svalutazione del prezzo, eccetera).

D'altra parte, a noi sembra giusto e necessario fissare lo stesso periodo per l'abbattimento sia di bestiame affetto da brucellosi, sia di capi malati di tubercolosi, al di là di quei casi particolari cui ho fatto riferimento. In sostanza, proponiamo di mantenere in vigore le norme attuali relative all'abbattimento, eliminando la restrizione di cui abbiamo parlato all'inizio; in proposito, dobbiamo ricordare che queste disposizioni hanno consentito di compiere una serie di passi avanti, in particolare per quanto riguarda il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e si sono quindi rivelate rispondenti alla realtà.

A questo punto bisogna stare attenti, credo, a far sì che il problema della sovrapproduzione della CEE nel campo del bestiame non si ripercuota sulle esigenze e sulla realtà italiane. Non ci pare che, così come stiamo operando, noi freniamo il risanamento degli allevamenti, perché gli animali vengono ugualmente abbattuti: mantenendo in vigore la norma attuale, non si « allargano le maglie », in quanto gli animali che debbono esserlo, vengono ugualmente soppressi. Anzi, noi integriamo le vigenti disposizioni con un termine preciso, stabilendo che tutte le deroghe non possono superare i sei mesi, anche nel caso di parti delle bovine e di altre necessità obiettive.

Il concetto che ci ha ispirato e ci ispira è di eliminare la brucellosi e non

gli allevamenti, perché se mantenessimo basso il livello dell'indennità e, contemporaneamente, restringessimo il periodo di abbattimento, non vi è dubbio che incoraggeremmo, nel nostro paese, la chiusura di diversi allevamenti, il che costituisce un pericolo reale, considerando anche le difficoltà del mercato.

Inoltre, dopo l'articolo 7, noi proponiamo di aggiungere un articolo 7-bis per fare un passo avanti nel risanamento del patrimonio ovino e caprino: con tale norma, infatti, proponiamo l'obbligatorietà della vaccinazione degli ovini contro la brucellosi. La necessità e l'urgenza di questo provvedimento emergono dalla stessa relazione introduttiva al disegno di legge: su nove milioni di capi ovini e caprini, soltanto 857.365 risultano vaccinati.

Abbiamo già detto, in una precedente seduta, che se vogliamo risolvere il problema della brucellosi dei bovini, dobbiamo contemporaneamente agire anche nel settore degli ovini.

Infine, sentiamo il bisogno di rivolgere una viva raccomandazione al Ministero, affinché voglia tener particolarmente conto delle tre osservazioni critiche che sono state avanzate in seno alla Commissione agricoltura, dal relatore onorevole Salvatore Urso.

In primo luogo, occorre compiere una analisi dell'incidenza effettiva della brucellosi sull'allevamento bovino, giacché risulta che, allo stato attuale, non tutti i dati necessari sono disponibili.

Bisogna poi prendere misure opportune ed efficaci onde realizzare procedure estremamente rapide per la corresponsione della indennità di abbattimento (problema di notevole rilievo, perché oggi passano mesi e mesi prima che l'allevatore possa riscuotere l'indennità che gli è dovuta). Altrettanto rapidamente, infine, occorre procedere per giungere ad una sistematica vaccinazione contro la brucellosi del bestiame sia bovino, sia ovino, sia caprino.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ALLOCCA, *Relatore*. Pur rendendomi perfettamente conto delle esigenze rappresentate dall'onorevole Calonaci, devo ricordare alla Commissione che vi è necessità di approvare al più presto il disegno di legge in esame, perché altrimenti correremmo il rischio di perdere quei benefici che, attraverso i provvedimenti decisi dalla CEE, possiamo ottenere: e faccio presente che siamo già molto in ritardo, circa i tempi di approvazione del provvedimento di legge. A tal fine, quindi, prego i colleghi che intendono presentare emendamenti che si discostino molto dal testo predisposto dal Governo, di voler riconsiderare tutta la situazione.

Inoltre, mi preme ribadire che il disegno di legge in esame prevede norme a termine, che si spera non dovranno più valere fra qualche anno, quando sarà stata data completa attuazione ai piani triennali di zooprofilassi: e posso dire che i documenti di cui dispongo mostrano che il lavoro di eradicazione della brucellosi e della tubercolosi bovine è già a buon punto.

Ciò detto, raccomando ancora alla Commissione l'approvazione del provvedimento di legge, mentre sono disponibile a prendere in considerazione le osservazioni che i colleghi vorranno avanzare in sede di discussione degli articoli.

QUARENGHI VITTORIA, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Più che sottolineare l'urgenza con cui dev'essere approvato il disegno di legge — cosa sulla quale non mi soffermerò più oltre — desidero fornire delle risposte alle osservazioni che sono state qui avanzate, numerose ed articolate, che inducono il Governo a preannunciare un emendamento all'articolo 6, che è il più importante: gli altri rilievi ai primi articoli, infatti, sono stati già discussi tra i gruppi, e quelli fatti all'articolo 7 potranno essere presi in considerazione quando appunto esamineremo questo articolo.

Ma il problema essenziale, ripeto, concerne l'articolo 6, ed a proposito di esso devo dare alcune delucidazioni alla Commissione, nella speranza che esse possano

portare al ritiro degli emendamenti che taluni colleghi hanno ritenuto di dover predisporre, anche in accoglimento del parere espresso dalla Commissione agricoltura.

Innanzitutto, devo dire che lo schema del provvedimento di legge è stato predisposto in funzione del recepimento delle direttive CEE n. 77/391 e n. 52/78, le quali sono state promosse dall'Italia per avviare un'armonizzazione degli interventi profilattici in un settore di rilevanza per le strutture produttive zootecniche; le direttive da tempo sono state recepite negli altri paesi *partners* nei termini previsti, e per il loro recepimento in Italia era stata concessa, con specifica direttiva n. 79/110, una proroga indilazionabile fino al 31 dicembre 1979.

Tali direttive, per conseguire gli scopi prefissati, sono state predisposte dalla CEE prevedendo l'erogazione di aiuti finanziari, con il fine di rimuovere — secondo il principio di aiuto dei paesi più forti a quelli più deboli — situazioni di ritardo (com'è il caso dell'Italia) per il livellamento strutturale nel settore zoosanitario, nonché di creare le premesse essenziali per agevolare liberi scambi di animali e dei relativi prodotti. Tale aiuto, già stabilito, si concretizzerà nella concessione, da parte del FEOGA-CEE, di un sostegno finanziario fisso (60 unità di conto per vacca e 30 unità di conto per altro bovino, rispettivamente pari a circa lire 70 mila e lire 35 mila), da corrispondere, in generale, al 50 per cento della media dell'indennità di abbattimento globalmente corrisposta dai singoli paesi *partners* agli allevatori di animali infetti.

Sono stati presentati nel 1979 i piani triennali tecnico-finanziari per l'eradicazione accelerata, prevista dalle direttive per evitare la scadenza del diritto al sostegno CEE, fissata alla data del 31 dicembre 1979; tali piani, per la parte finanziaria, sono stati basati sul valore dell'indennità di abbattimento fissata nel disegno di legge (si tratta di 110 mila lire massime, contro le 70 mila di cui ho detto prima), e come tali sono stati approvati dalla Commissione CEE, per un'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1980, come si evince

dalla relativa decisione della Commissione stessa (che è allegata), adottata ai sensi delle direttive n. 77/391 e n. 79/110, con le quali è stata accordata la proroga all'Italia.

La conferma dell'esecutività di tali piani, ai fini dei rimborsi da parte della CEE, secondo la direttiva n. 77/391 è subordinata all'approvazione del provvedimento di legge in discussione, e senza indugio, nel testo così formulato, in particolare per quanto riguarda la norma relativa al livello di indennità di lire 110 mila; se, infatti, venisse alterata la stesura del testo, oppure se fosse notevole il ritardo nell'approvazione del medesimo, perderemmo il diritto al rimborso delle somme concordate il 21 dicembre 1979: la necessità, dunque, di procedere con la massima urgenza deriva dal rispetto di questi precisi accordi comunitari. Mutandosi l'entità del rimborso previsto, vengono a cadere tali accordi, si prolunga il tempo di attuazione delle direttive e sarà necessaria una altra proroga: che poi non è detto ci venga concessa, perché, anzi, potremmo essere deferiti alla Corte di giustizia per inadempienza.

Con riferimento agli altri articoli, penso che le osservazioni avanzate ai primi quattro possano essere anche recepite. Per quanto concerne, poi, l'articolo 5, ed il ricorso alla Commissione nazionale sulla bonifica sanitaria per il collegamento alla normativa vigente nello specifico settore, occorre considerare che il disegno di legge va a modificare — in tal caso per una armonizzazione dispositiva con le dette direttive della CEE — la legge n. 615 del 1964 con le sue successive modificazioni, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi (legge ritenuta speciale, in quanto settoriale, con validità a termine, ed in base alla quale debbono perdurare le procedure e le modalità dalla medesima previste).

Occorre però osservare che, volendosi ricorrere soltanto al Consiglio sanitario nazionale, in luogo della Commissione nazionale sulla bonifica sanitaria, prevista dalla legge n. 33 del 1968, si vengono a

prolungare i tempi tecnici occorrenti per l'applicazione delle disposizioni di legge. Inoltre, tale Consiglio non comprende i rappresentanti degli enti interessati, né dei comuni (attraverso l'ANCI), né delle province (attraverso l'ANPI), che invece fanno parte della citata Commissione nazionale.

Quest'ultima, quindi — il Governo deve farlo rilevare — offre maggiori garanzie rispetto al Consiglio sanitario nazionale che, se dobbiamo guardare alla sua attuale composizione, non ha a tutt'oggi previsto una sua ristrutturazione, in funzione delle nuove competenze acquisite nel settore della veterinaria. Ma anche questa sarebbe una cosa trattabile. Il Governo suggerirebbe di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno che consentirebbe di recepire la raccomandazione della Commissione agricoltura, di accelerare il più possibile l'eradicazione delle malattie in questione.

Per quanto riguarda la misura dell'indennità di cui all'articolo 6 del disegno di legge, ritenuta troppo bassa, occorrono talune considerazioni di principio e di opportunità. L'entità dell'indennizzo (lire 110.000) non si discosta in media e in generale da quella adottata dagli altri paesi, tanto che è stata approvata dalla Commissione CEE unitamente ai piani triennali di eradicazione accelerata, anche tenuto conto del principio di assegnare contributi del FEOGA in generale al 50 per cento della spesa globale per gli indennizzi. Tale situazione, congiuntamente ai termini del 31 dicembre 1979 fissati dalle direttive comunitarie e dalla conseguenziale decisione della CEE, per l'adozione della normativa nazionale legislativa di recepimento, impone di approvare il disegno nella formulazione originale, per evitare rischi di perdite del diritto all'aiuto comunitario. Eventuali aumenti potrebbero essere presi in considerazione con un provvedimento diverso, con decorrenza dal 1981. Infatti la direttiva CEE 77/391 prevede nel corso del triennio un aggiornamento annuale dei piani anche sotto il profilo finanziario; quindi in sede di tale aggiornamento per il 1981 potrebbe essere

preso in considerazione un aumento dell'indennizzo per adeguarlo al danno economico che i proprietari di animali infetti subiscono mediamente in conseguenza dell'abbattimento coattivo degli stessi, danno che è da prevedersi in aumento dal lato monetario in relazione al processo inflazionistico in atto. Si verrebbe così incontro alle esigenze che hanno spinto alcuni commissari a far propri gli emendamenti della Commissione agricoltura che prevedono appunto l'aumento del costo di abbattimento in relazione al processo inflazionistico.

Senza escludere la possibilità di un aumento a decorrere dal 1981, sarebbe necessario non oltrepassare certi valori (da contenersi, secondo il Ministero e gli uffici competenti, fino ad una indennità massima di lire 200 mila). In tale evenienza si deve prendere in considerazione anche la maggiore copertura finanziaria per la quale il disegno di legge dovrebbe essere riproposto alla V Commissione bilancio.

Per quanto riguarda l'aumento dell'indennità di abbattimento per ovini e caprini affetti da brucellosi (non considerata nel disegno di legge in quanto non compresa nelle direttive CEE, di cui il provvedimento in esame è lo strumento di recepimento) non sembra esservi preoccupazione. Il Governo è disposto ad arrivare ad un aumento dell'indennità fino a 40 mila lire, mentre la Commissione agricoltura prevedeva una indennità di 50 mila lire per capo.

Circa i termini posti nell'articolo 7 del disegno di legge, occorre tener presente che il termine di 30 giorni posto per l'abbattimento degli animali è derivato dallo stesso obbligo contenuto nelle direttive comunitarie, così come la norma sanzionatoria è già prevista nell'articolo 3 della legge 9 giugno 1964, n. 615.

Nonostante il desiderio di approvare il disegno di legge senza quelle modifiche che comportano un parere della V Commissione bilancio o che ci facciano perdere il diritto all'indennità prevista dalla CEE, il Governo è disponibile a prendere

in considerazione alcuni emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Prima di passare allo esame degli articoli, faccio presente che se saranno presentati degli emendamenti che comportano un aumento di spesa, dovranno essere inviati alla V Commissione bilancio per il prescritto parere.

PALOPOLI. Ciò che ha detto il presidente è giusto, ma faccio notare che alcuni nostri emendamenti, che comportano appunto un aumento di spesa, sono stati presentati fin dalla scorsa seduta e avrebbero quindi già dovuto essere sottoposti al parere della Commissione competente. D'altra parte i nostri emendamenti non fanno altro che anticipare le osservazioni espresse dalla Commissione agricoltura.

PRESIDENTE. Gli emendamenti sono stati presentati alla presidenza solo stamattina.

PALOPOLI. Li abbiamo formalizzati, ma già nella scorsa seduta li avevamo anticipati, tant'è vero che vi è stato un incontro con il Governo appunto per discutere su di essi.

PRESIDENTE. L'incontro è stato solo informale. Faccio presente che gli emendamenti possono essere inviati per il parere alla V Commissione bilancio se risultino formalizzati e abbiano avuto un assenso di massima da parte della Commissione.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

La presente legge, in attesa dell'entrata in vigore della disciplina relativa alla zooprofilassi di cui all'articolo 62 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dà attuazione alle direttive del Consiglio della CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979.

Gli onorevoli Allocca ed Armellin hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1 aggiungere, in fine, le parole: « concernenti piani triennali per la eradicazione della brucellosi e della tubercolosi bovine predisposti dalle regioni e, per la Sicilia, dalle commissioni provinciali previste dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nonché dalle province autonome di Trento e Bolzano ammessi al finanziamento comunitario ai sensi della decisione della CEE del 21 dicembre 1979 ».

ALLOCCA, *Relatore*. In questo emendamento, che assorbe i commi primo, secondo, terzo, quarto e settimo dell'articolo 2, il collega Armellin ed io abbiamo cercato di includere tutte le disposizioni previste dalla CEE per evitare un apposito articolo che vi facesse riferimento.

PALOPOLI. A mio avviso, il testo del Governo è più chiaro.

ALLOCCA, *Relatore*. Si tratta di un accorgimento: nel testo dell'articolo 2, infatti, è indicata la data entro la quale avremmo dovuto approvare la normativa in esame e con l'emendamento che il collega Armellin ed io abbiamo presentato, appunto, si tende a superare questo fatto, perché siamo già in ritardo.

QUARENGHI VITTORIA, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Posso anche accettare l'osservazione dell'onorevole Palopoli ed auspicare che la dizione dell'emendamento sia resa più chiara. Però, il disegno di legge, predisposto prima del 31 dicembre 1979, avrebbe dovuto essere approvato anteriormente a tale data; ora, il provvedimento è volto ad affrontare quei problemi di cui ho estesamente parlato in precedenza, nel mio intervento. Dal 1° gennaio 1980 noi dobbiamo corrispondere questa indennità a coloro che abbattano gli animali infetti, in ottemperanza ai piani triennali. L'emendamento in esame sintetizza ed adegua la normativa alla nuova situazione dei no-

stri rapporti verso la Comunità, che si è determinata dopo il 31 dicembre 1979. Non solo, ma mi sembra che questa proposta di modifica vada incontro anche ad un emendamento preannunciato, se non erro, proprio dai colleghi del partito comunista, secondo i quali occorre sopprimere dal testo in discussione l'indicazione della data del 31 dicembre 1979.

Non mi sembra necessario, quindi, riesaminare e rielaborare, in una stesura più ampia, i contenuti dei commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 2; il comma settimo, però, dovrebbe essere modificato.

L'articolo 1, comunque, con l'emendamento aggiuntivo Allocca e Armellin, risolverebbe i problemi insorti e l'articolo 2 del disegno di legge continuerebbe a vivere solo nei commi quinto e sesto.

PALOPOLI. Ringrazio il relatore ed il rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti. Noi siamo d'accordo sulla sostanza dell'emendamento: se anche la forma è tale da superare la contraddizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, non abbiamo nessuna difficoltà ad accettarlo.

ALLOCCA, *Relatore*. Proporrei di sospendere brevemente la seduta.

PRESIDENTE. Per rendere il problema più chiaro, e consentirne una più attenta valutazione, potremmo basarci su questa formulazione dell'emendamento: « Concernenti i piani triennali per la brucellosi e per la tubercolosi bovine, predisposti per le regioni e per la Sicilia dalle commissioni provinciali, previste dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nonché dalle province autonome di Trento e Bolzano, ammessi al finanziamento comunitario ai sensi della decisione della CEE del 21 gennaio 1979 ».

Comunque, accogliendo la proposta del relatore, sospendo brevemente la seduta per consentire una migliore valutazione dell'emendamento.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1980

La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 11,40.

PALOPOLI. Il gruppo comunista è d'accordo sulla formulazione dell'emendamento poc'anzi letto dal presidente: voteremo quindi a favore di esso, ma precisando che noi diamo quest'interpretazione alla modifica da apportare: che essa, cioè, assorba il primo, il secondo e l'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge; a nostro avviso, i rimanenti commi di tali articolo — dal terzo al penultimo — dovrebbero invece essere mantenuti, sia pure con le modifiche necessarie ad armonizzarli con la nuova situazione determinatasi per la scadenza dei termini di cui allo ultimo comma del predetto articolo 2.

ALLOCCA, *Relatore*. Nell'invitare ancora la Commissione ad approvare l'emendamento presentato, rassicuro il collega Palopoli che ho preso atto dei suoi rilievi, di cui potremo più opportunamente discutere quando passeremo all'esame dell'articolo 2.

QUARENghi VITTORIA, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Con riferimento alle considerazioni esposte dall'onorevole Palopoli, devo far osservare che il mantenimento dei commi terzo e quarto dell'articolo 2, in caso di approvazione di quest'emendamento, risulterebbe puramente pleonastico. Certo, lo spirito che induce i commissari a mantenere tali commi è quello di esplicitare meglio il riferimento alle norme che regolano la complicazione dei piani in questione: si tratta di una preoccupazione che il Governo condivide, anche se, come ripeto, ci troveremo di fronte ad un richiamo ripetitivo. Infatti, essendo stati i piani triennali di fatto approvati dalla CEE il 21 dicembre scorso, vuole dire che essi rispondono già alla normativa prescritta per la loro stesura, ed è ad essi che noi siamo obbligati ad attenerci.

Per quanto riguarda l'emendamento all'articolo 1, il Governo non ha nulla in contrario ad accettarlo, pur ritenendolo un'aggiunta pleonastica. Infine, devo sot-

tolinare che il presente disegno di legge contiene delle norme a termine; si auspica, infatti, che alla scadenza dei tre anni previsti per la durata dei piani, non vi sia bisogno di ulteriori interventi per il risanamento del patrimonio bovino.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Allocca ed Armellin.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, quale risulta a seguito della modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Le regioni, esclusa la Sicilia, e le province autonome di Trento e Bolzano approntano un piano triennale per la brucellosi bovina ed un piano triennale per la tubercolosi bovina, intesi ad accelerare nel territorio di competenza l'eradicazione delle suddette malattie.

Le Commissioni provinciali della Sicilia previste dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, provvedono ad approntare detti piani per i territori di competenza.

I piani di cui ai commi precedenti sono predisposti tenendo conto delle norme previste dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33, 1° marzo 1972, n. 42, e 31 marzo 1976, n. 124, nonché delle norme previste dalla presente legge.

Gli stessi piani devono essere impostati e realizzati in modo che, a seguito della loro esecuzione, gli allevamenti siano, rispettivamente, considerati ufficialmente indenni da brucellosi e ufficialmente indenni da tubercolosi ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche; nei piani devono essere specificate le misure da adottare per accelerare ed intensificare l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi e devono essere preci-

sate le misure di lotta e di prevenzione nei confronti di tali malattie.

I piani devono essere corredati da tutte le necessarie notizie che sono appositamente richieste dal Ministero della sanità alle competenti autorità regionali e delle province autonome, nonché ai veterinari provinciali della Sicilia come previsto dalle direttive comunitarie.

Le regioni e le province autonome sono tenute a fornire al Ministero della sanità i dati suddetti ed ogni ulteriore notizia concernente la predisposizione e l'attuazione dei piani intesi ad accelerare l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi bovina.

I piani, di cui ai precedenti commi, devono essere trasmessi al Ministero della sanità per essere presentati alla Commissione delle Comunità economiche europee ed approvati secondo la procedura fissata dalla citata direttiva 77/391/CEE entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1979, stabilito dalla direttiva 79/110/CEE.

ALLOCCA, Relatore. Avendo ascoltato le dichiarazioni dell'onorevole Palopoli, mi sembrerebbe opportuno approfondire il problema dell'articolo 2, esaminando la possibilità di formulare un emendamento che, ferme restando le osservazioni del Governo, introduca il concetto che i piani vanno non predisposti o impostati, ma realizzati ai sensi delle leggi vigenti nel nostro paese e delle direttive della CEE.

PRESIDENTE. Certo, un riesame globale del provvedimento di legge appare, a questo punto, consigliabile, in quanto sono preannunciati molti emendamenti, alcuni dei quali interessano anche la competenza della V Commissione bilancio.

Si potrebbe nominare un Comitato ristretto per la formulazione degli articoli.

ALLOCCA, Relatore. Ritengo che sia preferibile, per concludere più rapidamente, procedere a dei colloqui informali con i rappresentanti dei gruppi in Commissione per una più idonea formulazione degli emendamenti presentati all'articolo 2 e seguenti.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane allora stabilito che il seguito della discussione del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari (Approvato dal Senato) (1392).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari», già approvato dal Senato nella seduta del 6 febbraio 1980.

Poiché non è ancora pervenuto il parere della V Commissione bilancio, propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea (1039).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli stati membri della Comunità economica europea».

L'onorevole Armellin ha facoltà di svolgere la relazione.

ARMELLIN, Relatore. Nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 176 del 15 luglio 1977, sono state pubblicate le direttive n. 77/452/CEE concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, cer-

tificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportanti misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi; e la direttiva n. 77/453/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale.

Come ben si sa, il trattato istitutivo della Comunità economica europea impone agli stati membri l'obbligo di recepire nella propria legislazione le direttive adottate in sede comunitaria.

Concretamente va però rilevato che le disposizioni della direttiva n. 453, che riguarda in particolare la formazione dell'infermiere professionale (quella cioè che prevede 10 anni di formazione scolastica di base e una formazione specifica professionale che comprenda tre anni di studio o 4.600 ore di insegnamento teorico-pratico su materie previste nell'allegato alla direttiva), sono già conformi alla vigente normativa nazionale, in quanto, con legge 15 novembre 1973, n. 795, si è provveduto a ratificare e rendere esecutivo l'accordo europeo sull'istruzione e la professione dell'infermiere, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967, e con decreto presidenziale 13 ottobre 1975, n. 867, si sono introdotte le modificazioni all'ordinamento delle scuole per infermiere professionale.

Con il disegno di legge oggi in esame si provvede a recepire quindi solo la direttiva che si riferisce al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi da parte dell'infermiere cittadino della CEE.

Le due direttive intendono risolvere i problemi inerenti alla libera circolazione degli infermieri responsabili dell'assistenza generale. Si tratta del diritto, per un infermiere, di stabilirsi in uno stato membro della comunità e di esercitare la professione in tutto il territorio della comunità stessa. Le direttive propongono allo stato membro il coordinamento dei programmi di formazione per il conseguimento dei diplomi e certificati e di procedere, quindi, al loro reciproco riconoscimento.

Il coordinamento delle condizioni di formazione mira a determinare le basi minime da dare alla formazione stessa.

Per quanto concerne l'organizzazione della professione sono state adottate le disposizioni in materia di diritto di stabilimento. Sono le disposizioni riguardanti la iscrizione all'organizzazione professionale, i requisiti di moralità e onorabilità richiesti negli Stati membri per l'accesso all'esercizio della professione, nonché l'uso del titolo professionale.

Prima di esaminare gli articoli del disegno di legge desidero far presente l'urgenza di approvare il provvedimento, se si tiene conto che i termini previsti per il recepimento delle direttive sono scaduti già il 29 giugno 1979 (si tratta di due anni dalla data di notifica), e se si tiene conto che per il mancato recepimento non è possibile effettuare il libero scambio di infermieri professionali negli stati della CEE, con danno ingiustificato per gli operatori.

L'articolo 1 prevede che ai cittadini degli stati membri della Comunità sia consentito l'esercizio dell'attività di infermiere professionale, che attualmente è consentito ai soli cittadini italiani, purché siano in possesso dei titoli che sono previsti nella tabella di cui all'allegato A (titoli professionali inerenti all'esercizio dell'attività di infermiere professionale) e all'allegato B: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati per l'esercizio dell'attività di infermiere professionale (si tratta di diplomi o certificati rilasciati dai vari stati).

Gli articoli 2 e 3 stabiliscono le condizioni e il procedimento per essere ammessi ad esercitare la professione di infermiere professionale: e cioè, istanza al Ministero della sanità con relativa documentazione, trasmissione di tale documentazione, da parte del Ministero stesso, dopo la valutazione della sua regolarità, al collegio degli infermieri professionali per l'iscrizione all'albo.

L'articolo 3 regola il procedimento di ricezione delle domande, di accertamento della regolarità delle stesse della documentazione, della trasmissione al collegio

degli infermieri professionali. Si prevede il caso del dubbio sull'autenticità dei diplomi e titoli e quindi la possibilità di accertamento di tale autenticità attraverso il Ministero degli affari esteri; e si prevede altresì la reciproca comunicazione, tra gli stati, di fatti gravi che possano influire sull'ammissione alla professione.

Una volta iscritto all'albo, un cittadino di uno stato membro della Comunità ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cittadini italiani.

L'articolo 4 concerne i procedimenti disciplinari; l'articolo 5 prevede la comunicazione tra gli stati delle sanzioni disciplinari eventualmente adottate; a norma dell'articolo 6 le disposizioni in esame si applicano anche per coloro che intendano svolgere la professione di infermieri a rapporto di lavoro subordinato privato.

L'articolo 7 delinea un servizio di informazioni sanitarie e sociali e sulla deontologia professionale: servizio che dovrebbe essere organizzato presso il Ministero della sanità per infermieri di altri stati; inoltre, stabilisce che vengano istituiti dal Ministero della sanità - di intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni e la federazione dei collegi - corsi facoltativi per l'acquisizione di conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione.

Gli articoli 8 e 9 (titolo II) attengono al compimento di atti professionali occasionali; in questo caso, vengono limitate al massimo le formalità e si prevede, anche per casi urgenti, la possibilità di presentare la documentazione successivamente alla prestazione stessa.

Il titolo III regola l'esercizio della professione di infermiere presso altri stati della CEE da parte di cittadini italiani.

Le norme finali e transitorie dei titoli IV si riferiscono alla documentazione (articolo 11) e ai diritti acquisiti (articolo 12); data l'urgenza di una disciplina della materia, l'articolo 13 stabilisce, infine, che il provvedimento di legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 1039.

Informo i colleghi, altresì, che anche la I Commissione affari costituzionali ha espresso il parere sul disegno di legge in esame, ma con osservazioni delle quali, tuttavia, ancora non siamo in possesso. Pertanto, per far sì che la discussione sulle linee generali avvenga anche alla luce di tali osservazioni, ritengo opportuno rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,10.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA
